



**Comuni di
Cassano d'Adda, Inzago, Liscate, Melzo, Pozzuolo
Martesana, Settala, Truccazzano, Vignate**

CRITERI

**Interventi a favore delle persone con disabilità grave o comunque
in condizione di non autosufficienza
(Applicazione delle Misura B2 – DGR XII/2033 del 18/03/2024).**

1. INTERVENTI FINANZIABILI

Gli interventi individuati non sono da considerarsi sostitutivi di altri interventi e/o prestazioni già erogati alla persona ma complementari/integrativi dei medesimi e vengono definiti - da parte del servizio sociale comunale e dagli operatori dell'ATS e ASST territoriale (attraverso l'Equipe di Valutazione Multidimensionale o altro servizio analogo) in accordo con il beneficiario e/o la sua famiglia - all'interno del Progetto di Assistenza Individuale (PAI).

In caso di nuclei familiari in cui siano presenti - da stato di famiglia - più persone aventi i requisiti richiesti, è possibile presentare istanza di valutazione per ciascuno di esse, ma il buono per l'assistenza continuativa da parte del caregiver familiare o da parte di assistente familiare potrà essere richiesto e assegnato ad un solo componente dello stesso nucleo.

Si specifica che nei requisiti sotto riportati non viene indicata la tipologia di ISEE richiesto in quanto è facoltà della famiglia scegliere se presentare ISEE ordinario o ISEE socio sanitario, considerando il coefficiente più favorevole per il beneficiario.

MISURA 1	BUONO SOCIALE MENSILE ASSISTENZA ASSICURATA DAI CARE GIVER FAMILIARI E/O FINALIZZATO ALL'ACQUISTO DI PRESTAZIONI DA ASSISTENTE FAMILIARE
DESCRIZIONE DELLA MISURA	<p>L'intervento è finalizzato a compensare le prestazioni di assistenza assicurate dal solo caregiver familiare inserito nel progetto di Vita Individuale Personalizzato e partecipato e coinvolto attivamente nell'attuazione dei piani di assistenza del proprio congiunto in condizione di grave disabilità o di non autosufficienza.</p> <p>L'importo del Buono sociale mensile è di € 100,00, quale quota massima definita da DGR 2033/2024.</p> <p>Il caregiver familiare, dovrà avere i seguenti requisiti:</p> <ol style="list-style-type: none">1. essere un familiare o parente con il beneficiario (come da disposizioni dell'art. 1 comma 255 della legge 205_2017 e richiamata dalla L.R. 15_2022 - articolo 2).2. essere occupato nell'assistenza al congiunto.
REQUISITI	<p>Del beneficiario:</p> <ul style="list-style-type: none">- in condizione di gravità così come accertata ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge 104/1992 (anche in attesa di definizione dell'accertamento) ovvero beneficiarie dell'Indennità di Accompagnamento, di cui alla legge n.18/1980 e successive modifiche/integrazioni con Legge 508/1988.

	<ul style="list-style-type: none"> • per le persone adulte: Indennità di Accompagnamento - di cui alla legge n.18/1980 e successive modifiche/integrazioni con L. 508/1988 - oppure l'invalidità al 100% corredata di L.104 art.3 c.3; • per i minori: Indennità di Accompagnamento - di cui alla legge n.18/1980 e successive modifiche/integrazioni con L. 508/1988 - oppure Indennità di Frequenza corredata da L.104 art.3 c.3; - ISEE uguale o inferiore a € 25.000. In caso di minori ISEE ordinario uguale o inferiore a € 40.000,00
<p>DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA ANCHE IN FORMA DI AUTOCERTIFICAZIONE TRAMITE PIATTAFORMA ONLINE</p>	<ul style="list-style-type: none"> • in condizione di gravità così come accertata ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge 104/1992 (anche in attesa di definizione dell'accertamento) ovvero beneficiarie dell'Indennità di Accompagnamento, di cui alla legge n.18/1980 e successive modifiche/integrazioni con Legge 508/1988. • per le persone adulte: Indennità di Accompagnamento - di cui alla legge n.18/1980 e successive modifiche/integrazioni con L. 508/1988 - oppure l'invalidità al 100% corredata di L.104 art.3 c.3; • per i minori: Indennità di Accompagnamento - di cui alla legge n.18/1980 e successive modifiche/integrazioni con L. 508/1988 - oppure Indennità di Frequenza corredata da L.104 art.3 c.3; <p>Nel caso della certificazione della condizione di gravità così come accertata ai sensi dell'art.3, comma 3 della legge 104/1992, l'istanza può essere comunque presentata in attesa di definizione dell'accertamento;</p> <ul style="list-style-type: none"> • ISEE in corso di validità – se non è possibile avere ISEE 2023, autocertificazione comprovante l'appuntamento presso il CAF oppure in subordine DSU rilasciata in attesa della certificazione ISEE definitiva; tale autocertificazione andrà integrata con la presentazione del documento entro e non oltre la data di scadenza del bando data di scadenza del bando, al protocollo del Comune di residenza.
<p>COMPATIBILITA' ED INCOMPATIBILITA'</p>	<p>L'intervento è compatibile con:</p> <ul style="list-style-type: none"> • interventi di assistenza domiciliare: Assistenza Domiciliare Integrata, Servizio di Assistenza Domiciliare; • interventi di riabilitazione in regime ambulatoriale o domiciliare; • ricovero ospedaliero e/o riabilitativo; • ricovero di sollievo per adulti per massimo 60 giorni programmabili nell'anno, per minori per massimo 90 giorni; • sostegni Dopo di Noi *; • Bonus per assistente familiare iscritto nel registro di assistenza familiare ex l.r. n. 15/2015* <p>* La somma degli importi riconosciuti con le diverse misure per il personale di assistenza regolarmente impiegato, non può comunque eccedere l'importo totale dei costi sostenuti per la relativa remunerazione.</p>

	<p>Altri eventuali interventi/progetti possono ritenersi compatibili - purché previsti nel Progetto individuale - quali, a titolo esemplificativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - progetti di intervento a sostegno della famiglia, anche in ottica di sollievo, che offrono alla persona con disabilità di poter trascorrere fuori casa alcune ore per attività di supporto, socializzazione e svago realizzate presso ad es. CDD, RSD, CSE ecc. oppure organizzate da Enti del Terzo Settore in raccordo con i Comuni/Ambiti, senza configurarsi in termini di una presenza più organizzata quantificata dal presente provvedimento fino a 18 ore settimanali; - progetti ex L. 328/2000 a favore di persone con disabilità sostenuti dai Comuni con loro risorse con finalità di supporto e di sollievo alla famiglia; <p>Considerata la tipologia di destinatari tali progetti nel caso di erogazione delle prestazioni unità d'offerta accreditate l'Ente deve assicurare che le stesse siano fornite con modalità operative che garantiscano assenza di riduzione di spazi/tempo di permanenza/operatori/interferenza con le attività a contratto, assicurando il rispetto dei limiti previsti dalla normativa igienico sanitaria ed in materia di sicurezza nonché una registrazione differenziata dei partecipanti, delle due attività ivi compresa l'indicazione degli operatori ad esse destinati.</p> <p>L'intervento non è compatibile con:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i Voucher anziani e disabili (ex DGR n. 7487/2017 e DGR n. 2564/2019); • accoglienza definitiva presso Unità d'offerta residenziali sociosanitarie o sociali (es. RSA, RSD, CSS, Hospice, Misura Residenzialità per minori con gravissima disabilità); • Misura B1; • ricovero di sollievo nel caso in cui il costo del ricovero sia a totale carico del Fondo Sanitario Regionale; • contributo da risorse progetti di vita indipendente - PRO.VI - per onere assistente personale regolarmente impiegato; • presa in carico con Misura RSA aperta ex DGR n. 7769/2018; • Home Care Premium/INPS HCP con le prestazioni prevalente
<p>MISURA 2</p>	<p>BUONO SOCIALE MENSILE FINALIZZATO ALL'ACQUISTO DI PRESTAZIONI DA ASSISTENTE FAMILIARE</p>
<p>DESCRIZIONE DELLA MISURA</p>	<p>L'intervento è articolato nella definizione di un buono mensile finalizzato a compensare il costo di prestazioni erogate da parte di un'assistente familiare assunto con regolare contratto diretto, anche in presenza del caregiver familiare. Qualora il contributo assegnato, calcolato secondo i criteri di cui all'allegato 3, risultasse superiore alle spese, sarà liquidato nella misura massima della spesa effettivamente sostenuta.</p> <p>L'importo del Buono sociale mensile può avere un importo massimo di € 600,00.</p> <p>Qualora la persona con disabilità grave o non autosufficiente frequenti centri</p>

	<p>diurni sociali o socio-sanitari, servizi scolastici, educativi o finalizzati all'inclusione sociale e lavorativa, avrà una riduzione dell'entità del contributo in relazione alla frequenza del:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 25% in caso di frequenza part-time (fino a 18 ore/settimana); • 50% in caso di frequenza full-time.
REQUISITI	<p>Del beneficiario:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in condizione di gravità così come accertata ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge 104/1992 (anche in attesa di definizione dell'accertamento) ovvero beneficiarie dell'Indennità di Accompagnamento, di cui alla legge n.18/1980 e successive modifiche/integrazioni con Legge 508/1988. <ul style="list-style-type: none"> – per le persone adulte: Indennità di Accompagnamento - di cui alla legge n.18/1980 e successive modifiche/integrazioni con L. 508/1988 - oppure l'invalidità al 100% corredata di L.104 art.3 c.3; – per i minori: Indennità di Accompagnamento - di cui alla legge n.18/1980 e successive modifiche/integrazioni con L. 508/1988 - oppure Indennità di Frequenza corredata da L.104 art.3 c.3; • ISEE uguale o inferiore a € 25.000. In caso di minori ISEE ordinario uguale o inferiore a € 40.000,00 <p>Dell'assistente familiare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • assunzione regolare di assistente professionale per almeno 10 settimanali al momento della domanda.
DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA ANCHE IN FORMA DI AUTOCERTIFICAZIONE TRAMITE PIATTAFORMA ONLINE	<ul style="list-style-type: none"> • in condizione di gravità così come accertata ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge 104/1992 (anche in attesa di definizione dell'accertamento) ovvero beneficiarie dell'Indennità di Accompagnamento, di cui alla legge n.18/1980 e successive modifiche/integrazioni con Legge 508/1988. <ul style="list-style-type: none"> ○ per le persone adulte: Indennità di Accompagnamento - di cui alla legge n.18/1980 e successive modifiche/integrazioni con L. 508/1988 - oppure l'invalidità al 100% corredata di L.104 art.3 c.3; ○ per i minori: Indennità di Accompagnamento - di cui alla legge n.18/1980 e successive modifiche/integrazioni con L. 508/1988 - oppure Indennità di Frequenza corredata da L.104 art.3 c.3; • Nel caso della certificazione della condizione di gravità così come accertata ai sensi dell'art.3, comma 3 della legge 104/1992, l'istanza può essere comunque presentata in attesa di definizione dell'accertamento; • ISEE in corso di validità – se non è possibile avere ISEE 2023, autocertificazione comprovante l'appuntamento presso il CAF oppure in subordine DSU rilasciata in attesa della certificazione ISEE definitiva; tale autocertificazione andrà integrata con la presentazione del documento entro e non oltre la data di scadenza del bando data di scadenza del bando, al protocollo del Comune di residenza. • Copia del contratto di lavoro e ultima busta paga.
COMPATIBILITA' ED	L'intervento è compatibile con:

INCOMPATIBILITA'

- interventi di assistenza domiciliare: Assistenza Domiciliare Integrata, Servizio di Assistenza Domiciliare;
- interventi di riabilitazione in regime ambulatoriale o domiciliare;
- ricovero ospedaliero e/o riabilitativo;
- ricovero di sollievo per adulti per massimo 60 giorni programmabili nell'anno, per minori per massimo 90 giorni;
- sostegni Dopo di Noi *;
- Bonus per assistente familiare iscritto nel registro di assistenza familiare ex l.r. n. 15/2015*

* La somma degli importi riconosciuti con le diverse misure per il personale di assistenza regolarmente impiegato, non può comunque eccedere l'importo totale dei costi sostenuti per la relativa remunerazione.

Altri eventuali interventi/progetti possono ritenersi compatibili - purché previsti nel Progetto individuale - quali, a titolo esemplificativo:

- progetti di intervento a sostegno della famiglia, anche in ottica di sollievo, che offrono alla persona con disabilità di poter trascorrere fuori casa alcune ore per attività di supporto, socializzazione e svago realizzate presso ad es. CDD, RSD, CSE ecc. oppure organizzate da Enti del Terzo Settore in raccordo con i Comuni/Ambiti, senza configurarsi in termini di una presenza più organizzata quantificata dal presente provvedimento fino a 18 ore settimanali;
- progetti ex L. 328/2000 a favore di persone con disabilità sostenuti dai Comuni con loro risorse con finalità di supporto e di sollievo alla famiglia;

Considerata la tipologia di destinatari tali progetti nel caso di erogazione delle prestazioni unità d'offerta accreditate l'Ente deve assicurare che le stesse siano fornite con modalità operative che garantiscano assenza di riduzione di spazi/tempo di permanenza/operatori/interferenza con le attività a contratto, assicurando il rispetto dei limiti previsti dalla normativa igienico sanitaria ed in materia di sicurezza nonché una registrazione differenziata dei partecipanti, delle due attività ivi compresa l'indicazione degli operatori ad esse destinati.

L'intervento **non è compatibile** con:

- i Voucher anziani e disabili (ex DGR n. 7487/2017 e DGR n. 2564/2019);
- accoglienza definitiva presso Unità d'offerta residenziali sociosanitarie o sociali (es. RSA, RSD, CSS, Hospice, Misura Residenzialità per minori con gravissima disabilità);
- Misura B1;
- ricovero di sollievo nel caso in cui il costo del ricovero sia a totale carico del Fondo Sanitario Regionale;
- contributo da risorse progetti di vita indipendente - PRO.VI - per onere assistente personale regolarmente impiegato;

	<ul style="list-style-type: none"> • presa in carico con Misura RSA aperta ex DGR n. 7769/2018; • Home Care Premium/INPS HCP con le prestazioni prevalente
MISURA 3	ASSEGNO PER L'AUTONOMIA PER SOSTEGNO VITA INDIPENDENTE
DESCRIZIONE DELLA MISURA	<p>L'intervento è finalizzato a compensare il costo di prestazioni regolari erogate da parte di un assistente personale autonomamente scelto e regolarmente impiegato con contratto a tempo pieno, oppure fornito da ente del Terzo Settore (Cooperativa) o da operatore professionale, e in presenza dei requisiti ministeriali richiesti dal Pro.Vi, necessario alla realizzazione di un progetto in vita indipendente di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • persone con disabilità fisico motoria grave e gravissima e disabilità intellettiva, di norma maggiorenni; • la cui disabilità non sia determinata da naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità; • senza il supporto di caregiver familiare e in assenza di familiari conviventi; • solo in presenza di una progettualità di vita indipendente condivisa tra Comune/Ambito ed ASST. • in possesso di un ISEE sociosanitario <= a € 30.000,00. <p>L'assistente personale, autonomamente scelto e regolarmente impiegato con contratto a tempo pieno, non può avere vincolo di parentela con quest'ultimo. L'intervento può essere realizzato in abitazione autonoma e/o presso appartamenti protetti che prevedano la coabitazione con altra persona con disabilità.</p> <p>L'importo del buono sociale mensile fino ad un massimo di € 800,00 .</p>
REQUISITI	<ul style="list-style-type: none"> • in condizione di gravità così come accertata ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge 104/1992 (anche in attesa di definizione dell'accertamento) ovvero beneficiarie dell'Indennità di Accompagnamento, di cui alla legge n.18/1980 e successive modifiche/integrazioni con Legge 508/1988. <ul style="list-style-type: none"> • per le persone adulte: Indennità di Accompagnamento - di cui alla legge n.18/1980 e successive modifiche/integrazioni con L. 508/1988 - oppure l'invalidità al 100% corredata di L.104 art.3 c.3; • per i minori: Indennità di Accompagnamento - di cui alla legge n.18/1980 e successive modifiche/integrazioni con L. 508/1988 - oppure Indennità di Frequenza corredata da L.104 art.3 c.3; <p>L'istanza può essere comunque presentata in attesa di definizione dell'accertamento;</p> <ul style="list-style-type: none"> • persone con disabilità fisico motoria grave e gravissima e disabilità intellettiva, di norma maggiorenni; • la cui disabilità non sia determinata da naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità. • senza il supporto del caregiver familiare e in assenza di familiari conviventi;

	<ul style="list-style-type: none"> • con un assistente personale, autonomamente scelto e regolarmente impiegato con contratto a tempo pieno; • ISEE sociosanitario <= a € 30.000,00.
<p>DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA ANCHE IN FORMA DI AUTOCERTIFICAZIONE TRAMITE PIATTAFORMA ONLINE</p>	<ul style="list-style-type: none"> • condizione di gravità così come accertata ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge 104/1992 (anche in attesa di definizione dell'accertamento) ovvero beneficiarie dell'Indennità di Accompagnamento, di cui alla legge n.18/1980 e successive modifiche/integrazioni con Legge 508/1988. <ul style="list-style-type: none"> • per le persone adulte: Indennità di Accompagnamento - di cui alla legge n.18/1980 e successive modifiche/integrazioni con L. 508/1988 - oppure l'invalidità al 100% corredata di L.104 art.3 c.3; • per i minori: Indennità di Accompagnamento - di cui alla legge n.18/1980 e successive modifiche/integrazioni con L. 508/1988 - oppure Indennità di Frequenza corredata da L.104 art.3 c.3; • Nel caso della certificazione della condizione di gravità così come accertata ai sensi dell'art.3, comma 3 della legge 104/1992, l'istanza può essere comunque presentata in attesa di definizione dell'accertamento; • ISEE in corso di validità – se non è possibile avere ISEE 2023, autocertificazione comprovante l'appuntamento presso il CAF oppure in subordine DSU rilasciata in attesa della certificazione ISEE definitiva; tale autocertificazione andrà integrata con la presentazione del documento entro e non oltre la data di scadenza del bando, al protocollo del Comune di residenza. • Copia del contratto di lavoro e ultima busta paga.
<p>COMPATIBILITA' ED INCOMPATIBILITA'</p>	<p>L'intervento è compatibile con:</p> <ul style="list-style-type: none"> • interventi di assistenza domiciliare: Assistenza Domiciliare Integrata, Servizio di Assistenza Domiciliare; • interventi di riabilitazione in regime ambulatoriale o domiciliare; • ricovero ospedaliero e/o riabilitativo; • ricovero di sollievo per adulti per massimo 60 giorni programmabili nell'anno, per minori per massimo 90 giorni; • sostegni Dopo di Noi *; • Bonus per assistente familiare iscritto nel registro di assistenza familiare ex l.r. n. 15/2015* <p>* La somma degli importi riconosciuti con le diverse misure per il personale di assistenza regolarmente impiegato, non può comunque eccedere l'importo totale dei costi sostenuti per la relativa remunerazione.</p> <p>Altri eventuali interventi/progetti possono ritenersi compatibili - purché previsti nel Progetto individuale - quali, a titolo esemplificativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - progetti di intervento a sostegno della famiglia, anche in ottica di sollievo, che offrono alla persona con disabilità di poter trascorrere fuori casa alcune ore

	<p>per attività di supporto, socializzazione e svago realizzate presso ad es. CDD, RSD, CSE ecc. oppure organizzate da Enti del Terzo Settore in raccordo con i Comuni/Ambiti, senza configurarsi in termini di una presenza più organizzata quantificata dal presente provvedimento fino a 18 ore settimanali;</p> <p>- progetti ex L. 328/2000 a favore di persone con disabilità sostenuti dai Comuni con loro risorse con finalità di supporto e di sollievo alla famiglia;</p> <p>Considerata la tipologia di destinatari tali progetti nel caso di erogazione delle prestazioni unità d'offerta accreditate l'Ente deve assicurare che le stesse siano fornite con modalità operative che garantiscano assenza di riduzione di spazi/tempo di permanenza/operatori/interferenza con le attività a contratto, assicurando il rispetto dei limiti previsti dalla normativa igienico sanitaria ed in materia di sicurezza nonché una registrazione differenziata dei partecipanti, delle due attività ivi compresa l'indicazione degli operatori ad esse destinati.</p> <p>L'intervento <u>non è compatibile</u> con:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i Voucher anziani e disabili (ex DGR n. 7487/2017 e DGR n. 2564/2019); • accoglienza definitiva presso Unità d'offerta residenziali sociosanitarie o sociali (es. RSA, RSD, CSS, Hospice, Misura Residenzialità per minori con gravissima disabilità); • Misura B1; • ricovero di sollievo nel caso in cui il costo del ricovero sia a totale carico del Fondo Sanitario Regionale; • contributo da risorse progetti di vita indipendente - PRO.VI - per onere assistente personale regolarmente impiegato; • presa in carico con Misura RSA aperta ex DGR n. 7769/2018; • Home Care Premium/INPS HCP con le prestazioni prevalente
MISURA 4	ASSISTENZA DIRETTA
DESCRIZIONE DELLA MISURA	<p>Gli interventi di assistenza domiciliare si sviluppano attraverso le seguenti azioni progettuali attivabili:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) prestazioni di respiro dall'assistenza (interventi di sollievo) che favoriscono la sostituzione del lavoro di cura del caregiver familiare: <ol style="list-style-type: none"> 1. prestazione socioassistenziale/tutelare a domicilio; 2. ricovero temporaneo in struttura residenziale; 3. prestazione socioeducativa/educativa a favore della persona con disabilità/non autosufficienza in contesti socializzanti (fuori dal domicilio), anche tramite sviluppo di progettualità, finalizzato al "sollievo"; b) percorsi di sostegno psicologico (individuale o gruppo) rivolti al caregiver familiare; c) interventi di formazione/addestramento per rinforzare il lavoro di cura e la gestione dell'assistenza a favore del proprio familiare con disabilità/non autosufficiente.

	<p>E' possibile richiedere gli interventi di cui ai punti a) e b) nel caso in cui sia presente <u>solo</u> il caregiver familiare che assicura il lavoro di cura senza il supporto da parte di personale di assistenza. Gli interventi di cui al punto c) sono erogabili anche in presenza di personale di assistenza.</p>
<p>REQUISITI</p>	<ul style="list-style-type: none"> • in condizione di gravità così come accertata ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge 104/1992 (anche in attesa di definizione dell'accertamento) ovvero beneficiarie dell'Indennità di Accompagnamento, di cui alla legge n.18/1980 e successive modifiche/integrazioni con Legge 508/1988. <ul style="list-style-type: none"> • per i minori: Indennità di Accompagnamento - di cui alla legge n.18/1980 e successive modifiche/integrazioni con L. 508/1988 - oppure Indennità di Frequenza corredata da L.104 art.3 c.3; • ISEE Ordinario uguale o inferiore a € 40.000.
<p>DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA ANCHE IN FORMA DI AUTOCERTIFICAZIONE TRAMITE PIATTAFORMA ONLINE</p>	<ul style="list-style-type: none"> • in condizione di gravità così come accertata ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge 104/1992 (anche in attesa di definizione dell'accertamento) ovvero beneficiarie dell'Indennità di Accompagnamento, di cui alla legge n.18/1980 e successive modifiche/integrazioni con Legge 508/1988. <ul style="list-style-type: none"> • per i minori: Indennità di Accompagnamento - di cui alla legge n.18/1980 e successive modifiche/integrazioni con L. 508/1988 - oppure Indennità di Frequenza corredata da L.104 art.3 c.3; • ISEE in corso di validità – se non è possibile avere ISEE 2023, autocertificazione comprovante l'appuntamento presso il CAF oppure in subordine DSU rilasciata in attesa della certificazione ISEE definitiva; tale autocertificazione andrà integrata con la presentazione del documento entro e non oltre la data di scadenza del bando, al protocollo del Comune di residenza.
<p>COMPATIBILITA' ED INCOMPATIBILITA'</p>	<p>L'intervento è compatibile con:</p> <ul style="list-style-type: none"> • interventi di assistenza domiciliare: Assistenza Domiciliare Integrata, Servizio di Assistenza Domiciliare; • interventi di riabilitazione in regime ambulatoriale o domiciliare; • ricovero ospedaliero e/o riabilitativo; • ricovero di sollievo per adulti per massimo 60 giorni programmabili nell'anno, per minori per massimo 90 giorni; • sostegni Dopo di Noi *; • Bonus per assistente familiare iscritto nel registro di assistenza familiare ex l.r. n. 15/2015* <p>* La somma degli importi riconosciuti con le diverse misure per il personale di assistenza regolarmente impiegato, non può comunque eccedere l'importo totale dei costi sostenuti per la relativa remunerazione.</p>

Altri eventuali interventi/progetti possono ritenersi compatibili - purché previsti nel Progetto individuale - quali, a titolo esemplificativo:

- progetti di intervento a sostegno della famiglia, anche in ottica di sollievo, che offrono alla persona con disabilità di poter trascorrere fuori casa alcune ore per attività di supporto, socializzazione e svago realizzate presso ad es. CDD, RSD, CSE ecc. oppure organizzate da Enti del Terzo Settore in raccordo con i Comuni/Ambiti, senza configurarsi in termini di una presenza più organizzata quantificata dal presente provvedimento fino a 18 ore settimanali;
- progetti ex L. 328/2000 a favore di persone con disabilità sostenuti dai Comuni con loro risorse con finalità di supporto e di sollievo alla famiglia;

Considerata la tipologia di destinatari tali progetti nel caso di erogazione delle prestazioni unità d'offerta accreditate l'Ente deve assicurare che le stesse siano fornite con modalità operative che garantiscano assenza di riduzione di spazi/tempo di permanenza/operatori/interferenza con le attività a contratto, assicurando il rispetto dei limiti previsti dalla normativa igienico sanitaria ed in materia di sicurezza nonché una registrazione differenziata dei partecipanti, delle due attività ivi compresa l'indicazione degli operatori ad esse destinati.

L'intervento **non è compatibile** con:

- i Voucher anziani e disabili (ex DGR n. 7487/2017 e DGR n. 2564/2019);
- accoglienza definitiva presso Unità d'offerta residenziali sociosanitarie o sociali (es. RSA, RSD, CSS, Hospice, Misura Residenzialità per minori con gravissima disabilità);
- Misura B1;
- ricovero di sollievo nel caso in cui il costo del ricovero sia a totale carico del Fondo Sanitario Regionale;
- contributo da risorse progetti di vita indipendente - PRO.VI - per onere assistente personale regolarmente impiegato;
- presa in carico con Misura RSA aperta ex DGR n. 7769/2018;
- Home Care Premium/INPS HCP con le prestazioni prevalente

2. AVVIO E REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

L'avvio e la realizzazione degli interventi previsti nel Progetto Individuale di Assistenza sono a cura del diretto interessato o del familiare di riferimento in quanto responsabile e titolare degli interventi in esso contenuti, supportato - se richiesto - dall'assistente sociale comunale. La realizzazione avverrà secondo i tempi e le modalità sottoscritte nel PAI.

3. VERIFICA E MONITORAGGIO

Il Progetto di Assistenza Individualizzato sarà integrato e/o modificato su istanza della persona interessata o suo familiare di riferimento, oppure revocato al variare delle condizioni di cui all'articolo successivo.



**Comuni di
Cassano d'Adda, Inzago, Liscate, Melzo, Pozzuolo
Martesana, Settala, Truccazzano, Vignate**

Eventuali modifiche sostanziali intervenute durante il periodo di realizzazione del Progetto dovranno essere comunicate tempestivamente dal beneficiario e/o familiare di riferimento all'assistente sociale comunale ai fini di una rivalutazione del bisogno, pena la non ammissibilità delle stesse modifiche in sede di verifica del progetto.

È prevista una verifica finale da parte del servizio sociale professionale a conclusione del periodo di validità del PAI.

4. REVOCA E SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA MISURA

Il beneficiario /familiare ha l'obbligo di comunicare tempestivamente al servizio sociale comunale ogni variazione che comporti la revoca / sospensione o ridimensionamento della misura.

Il finanziamento delle misure sarà revocato in seguito a:

- perdita dei requisiti per l'accesso previste dai presenti Criteri;
- cambio di residenza del beneficiario fuori dalla Regione Lombardia;
- ricovero in struttura residenziale in lungodegenza;
- decesso del beneficiario (nel caso il decesso avvenga entro il 15 del mese al beneficiario non verrà corrisposta la misura prevista per tutto il mese, mentre in caso di decesso dal giorno 16 del mese gli eredi avranno diritto a recuperare il buono riconosciuto per il mese);
- acquisizione di documentazione comprovante le spese sostenute non rispondenti a quanto previsto nel PAI in termini di interventi e budget previsti;
- Interruzione temporanea (per un periodo massimo di 60 giorni per gli adulti e 90 giorni per i minori) - ad eccezione dei ricoveri ospedalieri o di riabilitazione - delle misure per le quali i beneficiari sono tenuti a comunicare la data di sospensione e riattivazione;
- diminuzione della spesa dichiarata nel PAI che determinerà, a saldo, la liquidazione delle sole spese effettivamente sostenute.

In caso di cambio residenza del beneficiario Misura B2 (persona ammessa e finanziata) in corso dell'esercizio, in altro Comune/Ambito Lombardo: l'Ambito territoriale mantiene la competenza amministrativa degli interventi e dei benefici già assegnati anche in caso di trasferimento di residenza della persona con disabilità in altro territorio della Regione Lombardia. In caso di trasferimento della residenza della persona con disabilità in altra Regione l'erogazione del Buono e dei Voucher viene interrotta.